


# STATUTO

DEL

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA



BOLOGNA

STABILIMENTO POLIGRAFICO EMILIANO

Piazza Calderini, 6 (Palazzo Loup)

1915

# STATUTO

DEL

## CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

---

### CAPO I.

#### **Denominazione e Sede.**

ART. 1. - E costituito in base alla legge sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi 22 marzo 1900 N. 195 un Consorzio denominato — Consorzio della Bonifica Renana — con sede a Bologna.

#### **Perimetro e confini.**

ART. 2. - Esso è composto degli attuali Consorzi dei Circondari di scolo denominati *Riolo e Calcarata*, *Canale della Botte*, *Scolo a sinistra dell' Idice*, *Scolo a destra dell' Idice*, e *Garda Menata*, nonchè dei proprietari interessati nella *Cassa di Colmata dell' Idice e Quaderna*.

La superficie dei comprensori di tali Consorzi interessati nella Bonifica di cui trattasi (fra i quali anche il comprensorio della *Fossa dei Raggi* che fa parte del Circondario Garda Menata) unitamente alla superficie dei terreni inclusi nella Cassa di Colmata, risulta in complesso di Ea. 86181,00,50.

Il tutto come trovasi descritto nell' allegato A.

Potranno inoltre essere aggregati al Consorzio altri terreni la cui inclusione fosse richiesta dai proprietari di essi e consentita dal Consiglio dei Delegati e dall'Assemblea degli interessati negli scoli in cui verrebbero immesse le nuove acque, sentito il parere del Consorzio di scolo cui appartengono.

Il Consiglio dei Delegati potrà inoltre promuovere l'inclusione obbligatoria nel Consorzio di quei terreni che, non compresi nell'attuale perimetro, risultassero direttamente beneficiati dalle opere di bonifica.

Spetterà al Consiglio dei Delegati lo stabilire le modalità da seguirsi per ogni singola inclusione in modo che non ne debba seguire pregiudizio ai già consorziati.

### Scopo.

ART. 3. - Scopo del Consorzio è la bonificazione di tutto il territorio di cui è formato e di quello che gli si dovesse aggiungere, opera già classificata di 1.<sup>a</sup> Categoria e come tale inscritta nella Tabella III allegata alla legge 22 marzo 1900 N. 195.

Per raggiungere tale scopo il Consorzio è autorizzato fin d'ora a rendersi concessionario dallo Stato dell'esecuzione dell'opera stessa a norma di legge.

L'esecuzione delle opere di bonifica sarà condotta e regolata in guisa che la bonifica meccanica del Circondario *Riolo e Calcarata* coi suoi lavori accessori sia tosto iniziata insieme agli altri lavori della bonifica generale e venga portata a compimento anche prima ed indipendentemente da ogni altra opera senza veruna interruzione.

Il Consorzio provvederà inoltre alla successiva manutenzione della bonifica come sopra eseguita.

## CAPO II.

**Amministrazione.**

ART. 4. - Il Consorzio è retto ed amministrato :

- a) dall' Assemblea dei Consorziati ;
- b) da un Consiglio di Delegati eletti dall' Assemblea ;
- c) da una Deputazione amministrativa, scelta nel proprio seno dal Consiglio, e dal Presidente di questo o da chi ne fa le veci.

ART. 5. - L' Assemblea è costituita da tutte le Ditte possidenti terreni compresi nel perimetro di cui all' Art. 2 e paganti imposta consorziale.

Essa si distingue in generale ed elettorale.

ART. 6. - All' Assemblea generale spetta :

- a) L' approvazione delle eventuali modificazione dello Statuto ;
- b) la decisione sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto fosse richiesto dal Consiglio dei Delegati o da tanti possidenti che insieme paghino oltre un quinto dell' imposta consorziale.

ART. 7. - L' Assemblea Generale è convocata nella sede del Consorzio mediante manifesto da affiggersi in Bologna e nei luoghi consueti dei centri abitati compresi nel perimetro consorziale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l' adunanza.

Detto manifesto dovrà indicare il giorno, l' ora, il luogo di riunione e gli oggetti da trattarsi : esso verrà inserito almeno 3 giorni prima nel foglio degli annunci legali della Provincia di Bologna ed in un giornale quotidiano di questa Città.

L'Assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi componenti che insieme rappresentino due quinti dei voti di cui dispone l'intera Assemblea.

In seconda convocazione si potrà deliberare validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

I manifesti per le convocazioni di secondo invito saranno affissi colle stesse norme prescritte per la prima, almeno 8 giorni avanti quello della riunione, ed inseriti come sopra almeno due giorni prima della riunione stessa.

ART. 8. - L'Assemblea elettorale non ha altro ufficio che la nomina dei Consiglieri Delegati e la loro surrogazione.

Essa si divide in sei Collegi a ciascuno dei quali è assegnato un numero di Consiglieri come segue, in base alla Tabella A allegata al presente Statuto.

Collegio 1.° - Riolo e Calcarata . . . . .	Consiglieri N. 10
» 2.° - Canale della Botte . . . . .	» » 10
» 3.° - Scolo a sinistra dell' Idice . . . . .	» » 3
» 4.° - Scolo a destra dell' Idice . . . . .	» » 4
» 5.° - Garda Menata col com- prensorio Fossa dei Raggi . . . . .	» » 7
» 6.° - Cassa di Colmata . . . . .	» » 2

ART. 9. - La convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei rispettivi Consiglieri sarà fatta mediante avviso da pubblicarsi nei modi e forme stabilite all' Art. 7 almeno 15 giorni prima di quello fissato per la votazione.

Le operazioni elettorali si effettueranno nella sede del Consorzio in locale unico nel quale saranno collocate tante urne quanti sono i Collegi chiamati a votare, ed in ciascuna urna, che porterà l' indicazione del Collegio cui è destinata, saranno

deposte le schede per la nomina dei Consiglieri Delegati per quel Collegio dagli elettori iscritti nel medesimo.

A Consigliere di un Collegio può essere nominato qualunque elettore iscritto nella lista di uno dei Collegi, salvo le incompatibilità di cui all' Art. 14.

ART. 10. - Per la procedura delle elezioni per quanto riflette le operazioni e modalità di votazione sino alla proclamazione degli eletti, si seguiranno le norme della legge per l'elezione dei Consiglieri comunali, con avvertenza però che il Presidente dell' Ufficio provvisorio sarà il Presidente del Consorzio o persona da esso delegata.

ART. 11. - Tanto nell' Assemblea Generale che in quella Elettorale il diritto di voto è conferito in ragione dell'imposta consorziale pagata da ciascuna ditta colle graduazioni e limitazioni di cui all' Art. 12.

Nell' assegnazione del numero dei voti a ciascuna Ditta spettanti si tiene conto del totale dell'imposta consorziale pagata, se trattasi di Assemblea Generale, e delle singole imposte consorziali pagate per la possidenza in ciascun collegio, se trattasi di Assemblea Elettorale; e ciascuna Ditta vota quindi in ciascun collegio col numero di suffragi che le spettano in esso.

ART. 12. - I ruoli dell'imposta consorziale dell' annata in corso, od in difetto quelli dell' anno precedente, serviranno di base alla assegnazione dei voti competenti a ciascuna Ditta nelle seguenti proporzioni:

	Fino a	L.	100 . . . . .	Voti	1
da	L.	100.01 » »	300 . . . . .	»	3
»	»	300.01 » »	600 . . . . .	»	5
»	»	600.01 » »	1000 . . . . .	»	7
»	»	1000.01 » »	1500 . . . . .	»	9

da L. 1500.01 » » 2100 . . . . .	Voti 11
» » 2100.01 » » 2800 . . . . .	» 13
» » 2800.01 » » 3600 . . . . .	» 15
» » 3600.01 » » 4500 . . . . .	» 17
» » 4500.01 » » 5600 . . . . .	» 19
» » 5600.01 » » 6800 . . . . .	» 21
» » 6800.01 » » 8100 . . . . .	» 23
» » 8100.01 » » 9500 . . . . .	» 25
oltre » » 9500 . . . . .	» 30

Le Ditte il cui contributo consorziale non raggiunge le L. 5, qualora il Consiglio si valga della facoltà di cui all' articolo 41, non hanno diritto di voto e non possono intervenire alle Assemblee.

ART. 13. - Il diritto di intervenire a votare tanto nell' Assemblea generale che in quella elettorale è regolato dalle disposizioni dell' Art. 23 del regolamento alla legge sulle bonifiche 8 maggio 1904, N. 368.

Un mandatario, o delegato, oltre al diritto di voto che gli spettasse in proprio, non può esercitare che quello di una sola persona.

### **Del Consiglio dei Delegati.**

ART. 14. - Non potranno essere Consiglieri Delegati, gli analfabeti, i minorenni anche se emancipati, coloro che non avessero diritto di voto a termini dell' Art. 12, gli interdetti, gli inabilitati, chi sia preposto alla tutela e sorveglianza del Consorzio di bonifica, chi abbia appalti, forniture o maneggi di denaro consorziale, o sia socio o garante di appaltatori o cassieri, gli impiegati tecnici ed amministrativi addetti all' ufficio di bonifica e di scolo, coloro che hanno lite pendente

con il Consorzio. Gli Enti morali, le Società industriali e commerciali potranno essere elette in persona dei loro legittimi rappresentanti; per la donna maritata potrà essere eletto il marito; pei minorenni, gli interdetti, gli inabilitati ed i legalmente assenti, i rispettivi tutori e curatori; e per una proprietà qualunque interessata il mandatario generale di essa. Ove l'elezione cadesse sopra una donna nubile o vedova o legalmente separata dal marito dovrà questa farsi rappresentare da procuratore munito di regolare mandato o da procuratore speciale in caso di opposizione d'interessi col marito.

ART. 15. - Il Consiglio dei Delegati si riunisce in via ordinaria due volte all'anno; in primavera non oltre il mese di maggio ed in autunno non oltre il mese di novembre: in via straordinaria ogniqualvolta la Deputazione Amministrativa lo reputi opportuno o la sua riunione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Delegati. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta non oltre un mese dalla richiesta.

ART. 16. - Nella sessione di Primavera:

- a) elegge i membri della Deputazione;
- b) delibera intorno al conto consuntivo dell'esercizio precedente in base a rapporto dei revisori.

Nella sessione di Autunno:

- c) provvede al sorteggio ed alla designazione dei suoi membri da surrogarsi;
- d) nomina i revisori del conto consuntivo dell'anno in corso in numero di tre Consiglieri Delegati estranei alla Deputazione;
- e) delibera il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nell'una e nell'altra sessione ed in quelle straordinarie delibera inoltre intorno:

f) alla verifica dei poteri; escludendo, anche d'ufficio, ove non vi siano ricorsi, coloro fra gli eletti a Consiglieri che risultassero incompatibili;

g) agli organici per gli uffici;

h) ai lavori ed alle nuove e maggiori spese non previste in bilancio ed allo storno dei fondi da una categoria all'altra del medesimo;

i) ai piani e progetti economici e finanziari, ai prestiti ed alle modalità del loro ammortizzo;

l) alle azioni da promuoversi o sostenersi in giudizio alle transazioni ed alla accettazione di arbitrati in quanto non siano tassativamente prescritti dalla legge e dai regolamenti;

m) alla nomina dell'Esattore e del Cassiere ed alla approvazione dei relativi capitoli di servizio e delle cauzioni;

n) alle imposte consorziali;

o) alla formazione o modificazione dei regolamenti disciplinari e di servizio;

p) agli oggetti da sottoporsi all'Assemblea ed a quelli sui quali il suo voto fosse richiesto dalla Deputazione.

ART. 17. - Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Consorzio e dietro invito della Deputazione Amministrativa, nelle epoche e casi di cui all' Art. 15.

L'avviso di convocazione sarà dato per iscritto e spedito almeno 5 giorni avanti a quello fissato per la seduta e porterà l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Gli atti relativi all'ordine del giorno dovranno essere depositati almeno 24 ore prima in Segreteria a disposizione dei Consiglieri delegati.

ART. 18. — La Presidenza del Consiglio dei Delegati spetta al Presidente nominato a norma dell' art. 22 del presente Statuto.

ART. 19. — Per la validità delle adunanze e delle delibera-

zioni del Consiglio dei Delegati occorre l'intervento di non meno di metà più uno dei Consiglieri in carica, con che però il numero dei Delegati superi almeno di uno il numero dei Deputati presenti.

Occorrendo una seconda convocazione, dovrà farsi a 7 giorni almeno di distanza dalla prima; la riunione sarà valida qualunque sia il numero e la qualità dei Consiglieri presenti, ed il relativo invito dovrà essere mandato 5 giorni prima di quello dell'adunanza. In casi di comprovata urgenza potrà il Consiglio essere convocato nel termine di 24 ore mediante avvisi da notificarsi personalmente od a mezzo postale con ricevuta di ritorno.

ART. 20. — Per le modalità e norme da seguirsi nelle discussioni e nelle votazioni, saranno applicabili le disposizioni della legge comunale e provinciale per i Consigli Comunali, escluse quelle relative all'obbligo della seconda lettura.

ART. 21. — I Consiglieri entrano in funzione nella prima adunanza successiva alla loro nomina, durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio.

Non si procederà ad elezioni straordinarie, ossia prima delle epoche di normale scadenza, se non nel caso che per morte o dimissioni il Consiglio sia ridotto a meno di due terzi, nel qual caso i nuovi eletti acquistano l'anzianità dei sostituiti; oppure quando venisse totalmente a mancare la rappresentanza di un qualche collegio.

### **Della Deputazione Amministrativa.**

ART. 22. - Il Consiglio dei Delegati elegge nel suo seno la Deputazione Amministrativa del Consorzio, composta di 12 membri, con avvertenza però che ciascun Collegio deve avere nella Deputazione medesima almeno uno dei Consiglieri delegati di sua elezione.

La Deputazione così formata nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 23. - Alla Deputazione spetta l'amministrazione del Consorzio tanto durante l'esecuzione dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, cioè quando funzionerà da Consorzio di manutenzione a termini di legge; la esecuzione dei deliberati del Consiglio dei Delegati; la sorveglianza dei lavori di bonifica e la manutenzione delle opere compiute; la esecuzione delle operazioni dipendenti dal piano finanziario; la direzione e sorveglianza degli uffici e servizi consorziali; ed in genere ogni atto non attribuito al Consiglio dei delegati od indispensabile al regolare funzionamento del Consorzio.

ART. 24. - Sono particolari attribuzioni della Deputazione:

a) l'impianto degli uffici consorziali, la nomina, sospensione e revoca degli impiegati e dei salariati, l'approvazione dei capitolati di servizio, mansioni, orari e stipendi, la determinazione delle diarie ed indennità;

b) il disporre per gli appalti, ~~contumili~~ forniture in base alle proposte, progetti e capitolati redatti dall'ufficio tecnico e l'approvazione dei conseguenti contratti;

c) l'approvazione e autorizzazione alla stipulazione dei contratti di esproprio, delle convenzioni e transazioni relative;

d) lo stabilire le convocazioni del Consiglio dei Delegati e le proposte e oggetti da discutere;

e) la preparazione dei Bilanci preventivi e dei Conti consuntivi e delle relazioni che dovranno accompagnarli;

f) le proposte e trattative per creazione di mutui e conti correnti;

g) la determinazione delle norme per la tenuta dei registri contabili e catastali e per il controllo del servizio di cassa;

h) gli atti conservativi da farsi nell'interesse del Consorzio;

i) i prelevamenti sul fondo di riserva, e gli storni di somme da articolo ad articolo di una stessa categoria del bilancio;

l) l'approvazione dei ruoli di contribuzione.

ART. 25. - In casi urgenti però la Deputazione potrà prendere delibere spettanti al Consiglio dei Delegati e darvi esecuzione sotto la propria responsabilità, salvo obbligo di riferirne al Consiglio stesso alla prima convocazione, affine di ottenerne la ratifica.

ART. 26. — Per la validità delle adunanze della Deputazione occorre la presenza di metà più uno almeno dei Deputati in funzione: però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.

ART. 27. - I Deputati scadono di carica quando perdono la qualità di Consiglieri Delegati. Avvenuta pertanto una parziale rinnovazione del Consiglio dei Delegati, si procederà dal medesimo al completamento della Deputazione colla nomina di altri membri in sostituzione di quelli che precedentemente erano scaduti da Consiglieri e che potranno anche essere rieletti.

### **Del Presidente.**

ART. 28. - Il Presidente della Deputazione è il Capo del Consorzio di bonifica ed il suo legale rappresentante in ogni atto amministrativo e giudiziale anche nei rapporti con lo Stato e con i privati.

Firma gli atti d'amministrazione, le corrispondenze, gli avvisi di convocazione, di appalti e le ordinanze pubbliche; dà esecuzione alle delibere del Consiglio dei Delegati e della Deputazione, presiede le aste e licitazioni, stipula contratti ed appalti in relazione alle delibere suddette. Vista certificati e

ruoli d'esazione, le ordinanze o reversali d'incasso per il tesoriere.

Firma i mandati di pagamento entro i limiti del bilancio, sorveglia unitamente al Direttore il buon andamento di tutti gli Uffici e la regolarità del servizio di cassa.

Procede per le contravvenzioni ai regolamenti consorziali e di polizia per atti regolarmente accertati a danno del Consorzio; rilascia le concessioni e le licenze contemplate dalle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 29. - La qualifica di Presidente e di Vice-Presidente si perde decadendo da Consiglieri e da Deputati.

Essi sono rinnovabili ad ogni biennio ed i decaduti potranno essere rieletti dalla Deputazione rinnovata.

ART. 30. - Il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente in assenza del medesimo.

### **Disposizioni comuni.**

ART. 31. - Le funzioni di Consigliere Delegato, di Deputato e Revisore dei conti sono gratuite. A termini però di quanto è consentito dall'art. 52 del citato Regolamento 8 maggio 1904 si farà luogo al rimborso delle spese effettive sostenute per l'esercizio di dette funzioni, da liquidarsi dalla Deputazione, per coloro che non risiedono in Bologna, o che adempiono ad incarichi speciali nell'interesse del Consorzio.

ART. 32. - I Delegati e Deputati decaduti sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino a che non siano sostituiti.

Gli eletti fuori delle scadenze ordinarie, prendono il turno dei surrogati.

ART. 33. - I membri del Consiglio e della Deputazione dovranno astenersi dal prender parte a deliberazioni che riguar-

dino interessi propri, o particolari dei loro congiunti fino al quarto grado, o degli Enti da loro amministrati o rappresentati.

Questo divieto però non è applicabile ai rappresentanti dei Consorzi di scolo per i casi di questioni amministrative fra il Consorzio di bonifica e i Consorzi di scolo suddetti.

ART. 34. - I Delegati che per un'annata intera non prenderanno parte all'adunanza del Consiglio senza giustificare l'assenza, si riterranno rinunziatari e saranno dichiarati scaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

### CAPO III.

#### Degli Uffici.

ART. 35. - Il Consorzio avrà :

- a) un ufficio amministrativo contabile;
- b) un ufficio tecnico anche per le operazioni catastali, retto da un ingegnere capo.

A ciascuno di essi uffici sarà adibito il personale occorrente pel disbrigo delle rispettive mansioni, ed inoltre ambedue avranno in comune gli impiegati d'ordine e di servizio.

ART. 36. - A capo degli uffici vi sarà un Direttore il quale funzionerà da Segretario nelle sedute del Consiglio e della Deputazione ed avrà voto consultivo.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, al Direttore potranno essere delegate la firma della corrispondenza e le altre attribuzioni di cui al secondo comma dell'art. 28 del presente Statuto.

ART. 37. - Un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio a termini dell'art. 16 disciplinerà le attribuzioni del Direttore e dei singoli impiegati e tutto ciò che ha relazione agli uffici.

### Delle spese e del modo di provvedervi.

ART. 38. - Pel Consorzio sono obbligatorie le spese :

- a) per quanto è contemplato dall'art. 3 del presente Statuto ;
- b) per gli stipendi degli impiegati ;
- c) pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti ;
- d) per le imposte dovute dal Consorzio o per la conservazione del patrimonio consorziale ;
- e) per il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili ;
- f) per gli uffici consorziali ;
- g) per la vigilanza tecnico-amministrativa del Consorzio a norma degli articoli 56 e 57 del Regolamento 8 maggio 1904, n. 368.

Tutte le altre spese sono facoltative.

ART. 39. - Alle spese consorziali si provvede :

- a) colle rendite di cui all'art. 14 della legge sulle bonificazioni e cogli altri proventi eventuali ;
- b) con una tassa imposta secondo le norme fissate dagli art. 37 e 39 della legge su tutti i terreni consorziati, salve le limitazioni di cui all'art. 41 del presente Statuto ;
- c) coi contributi dello Stato, Comuni e Province dovuti a termini di legge.

ART. 40. - Il Consorzio di Bonifica per la riscossione dei contributi consorziali potrà valersi di uno o più esattori proprii od anche di quelli che disimpegnano tale funzione presso i Consorzi di scolo.

Nell'un caso e nell'altro però le somme realizzate dovranno essere versate ad un cassiere proprio del Consorzio di bonifica o ad un Istituto incaricato del disimpegno di tale servizio.

ARTICOLO MODIFICATO  
VEDI APPENDICE

All'esazione si procederà in base ad appositi ruoli, nelle epoche, colle formalità, con i privilegi e colle garanzie determinate dalla Legge per la riscossione delle imposte erariali e dalle altre leggi e regolamenti in materia.

ART. 41. - Sarà in facoltà del Consiglio dei Delegati di esentare dal pagamento delle imposte consorziali quei terreni che pagherebbero una tassa annua inferiore a Lire 5.

ART. 42. - Il riparto definitivo delle imposte fra i consorziati sarà fatto in base ad uno speciale stato di utenza da compilarisi, pubblicarsi e rendersi esecutorio secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio dei Delegati.

Nelle operazioni di conguaglio di cui all' art. 39 della legge non si terrà conto degli interessi attivi o passivi sulle somme pagate in più od in meno.

ART. 43. - La Deputazione Consorziale di bonifica provvederà che si tengano continuamente aggiornati i campioni o registri di utenza, ed in perfetta corrispondenza coi registri del catasto censuario, annotando ogni anno i passaggi di proprietà.

ART. 44. - I pagamenti verranno fatti mediante mandati sul tesoriere consorziale, da emettersi in base ad ordinanze del Presidente.

I Mandati porteranno la firma del Presidente o Vice-Presidente, del Direttore e del Ragioniere.

Ogni mandato dovrà portare l' indicazione del titolo o capitolo di bilancio sul quale venne tratto e della somma disponibile.

Non potranno emettersi mandati a carico di un determinato articolo quando il fondo al medesimo sia esaurito e non si sia provveduto a rifornirlo mediante regolari storni.

### **Disposizioni generali.**

ART. 45. - Delle adunanze del Consiglio dei Delegati e della Deputazione consorziale sarà steso verbale dal Segretario, o da chi ne fa le veci, con indicazione degli oggetti trattati e delle deliberazioni prese, da conservarsi in atti.

ART. 46. - Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati, salvo il caso che riguardino provvedimenti amministrativi di carattere interno, e quelle che fossero prese dalla Deputazione in forma di Consiglio a termini dell' art. 25, dovranno essere pubblicate all' albo della Residenza del Consorzio di bonifica in un giorno festivo o di mercato. Per i preventivi, consuntivi e per i ruoli d' esigenza la durata della pubblicazione sarà di otto giorni e sarà fatta a norma di legge nei singoli Comuni in cui sono i terreni soggetti a tassa, previa omologazione del R. Prefetto.

ART. 47. - Qualunque interessato ha diritto nelle ore di ufficio di prendere visione delle deliberazioni soggette a pubblicazione e di averne copia pagandone le spese secondo la tariffa d' ufficio.

ART. 48. - Il tempo utile per la presentazione dei ricorsi contro le delibere di cui al precedente articolo 47 è di giorni otto dalla scadenza della data di pubblicazione, salvo i termini prestabiliti per disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Copia del ricorso dovrà dal reclamante essere notificata al Consorzio ritirando ricevuta dall' Ufficio di Segreteria.

### **Disposizioni di tutela.**

ART. 49. - Per la vigilanza ed ingerenza governativa sull' Amministrazione consorziale si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente, corrispondenti a quelle

indicate nell' art. 51 lettere a) e b) del Regolamento sulle bonifiche 8 maggio 1904 N. 368.

ART. 50. - Per l' appalto di opere e forniture speciali richiedenti speciali meccanismi e materiali si potrà procedere a contratti a privata trattativa in base a regolari capitoli esecutivi dell' ufficio tecnico, previe le autorizzazioni che fossero del caso.

ART. 51. - Nei casi in cui l'Amministrazione del Consorzio colla autorizzazione del Consiglio dei Delegati intenda valersi della facoltà di appaltare lavori a licitazione privata consentita dall' art. 62 della legge 22 marzo 1900, provvederà che all' appalto siano invitate non meno di tre ditte, e che l' aggiudicazione sia fatta a scheda segreta, entro i limiti di massimo e minimo che volta per volta fisserà chi presiede l' asta.

#### CAPO IV.

#### **Dei diritti e doveri dei Consorzi di scolo e dei proprietari interessati nella bonifica.**

ART. 52. - Il Consiglio dei Delegati prenderà gli opportuni accordi coi singoli Consorzi di scolo circa l' uso delle opere consorziali durante l' operazione dei lavori e per quanto si riferisce alle opere minori di cui all' art. 32 della legge sulle bonificazioni, sempre che tali opere non siano a carico dei privati.

ART. 53. - Per tutto quanto non sia previsto e disciplinato dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni della legge 22 marzo 1900, N. 195 sulle bonificazioni e relativo regolamento 8 maggio 1904, N. 368, e quelle ulteriori che in appresso venissero pubblicate.

**Disposizione transitoria.**

ART. 54. - Verrà considerata come spesa obbligatoria a senso e per gli effetti dell' art. 38 del presente Statuto quella che occorrerà per rifondere ai singoli Consorzi di scolo le spese che, dietro richiesta della Deputazione provvisoria del Consorzio di bonifica, avessero anticipate pei servizi tecnici ed amministrativi ai quali la Deputazione stessa avesse dovuto ricorrere.

*Approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreti in data 16 Settembre 1909 N. 4374 - 4612 - 4639 - 4659, 18 Ottobre 1913 N. 5096, 9 Agosto 1915 N. 4708.*

CONSORZIO BONIFICA RENANA

Per copia conforme

IL SEGRETARIO CAPO

P. D'ANGELO

## APPENDICE

**Testo degli articoli 24 e 39 giusta le modificazioni deliberate dall'Assemblea Generale dei Consorziati tenutasi in Bologna il 21 dicembre 1924 ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 20 febbraio 1925 N. 1163.**

ART. 24 - Sono particolari attribuzioni della Deputazione:

*a)* l'impianto degli uffici consorziali, la nomina, sospensione e revoca degli impiegati e dei salariati, l'approvazione dei capitolati di servizio, mansioni, orari e stipendi, la determinazione delle diarie ed indennità;

*b)* il disporre per gli appalti, cottimi e forniture in base alle proposte, progetti e capitolati redatti dall'ufficio tecnico e l'approvazione dei conseguenti contratti;

*c)* l'approvazione e autorizzazione alla stipulazione dei contratti di esproprio, delle convenzioni e transazioni relative;

*d)* lo stabilire le convocazioni del Consiglio dei Delegati e le proposte e oggetti da discutere;

*e)* la preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e delle relazioni che dovranno accompagnarli;

*f)* le proposte e trattative per creazione di mutui e conti correnti;

*g)* la determinazione delle norme per la tenuta dei registri contabili e catastali e per il controllo dei servizi di cassa;

*h)* gli atti conservativi da farsi nell'interesse del Consorzio;

2) i prelevamenti sul fondo di riserva, e gli storni di somme da articolo ad articolo di una stessa categoria del bilancio ;

l) l'approvazione dei ruoli di contribuzione ;

m) l'alienazione anche a titolo di permuta di beni patrimoniali, sia immobili che mobili, in specie di reliquati residuanti dalle espropriazioni, di cantieri, di macchinari e di quanto altro sia per risultare a giudizio della Deputazione superfluo per gli scopi del Consorzio.

ART. 39 - Alle spese consorziali si provvede :

a) con le rendite di cui all'art. 22 del Testo Unico di legge sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, N. 3256, e cogli altri proventi eventuali ;

b) con una tassa imposta su tutti gli immobili consorziati, che viene ripartita provvisoriamente in ragione del beneficio presunto della bonifica, a norma dell'art. 74 lettera C) del succitato T. U. 30 dicembre 1923, e secondo i criteri di riparto provvisorio approvati dal Consiglio dei Delegati in adunanza del 19 dicembre 1923, salve le limitazioni di cui all'art. 41 del presente Statuto ;

c) coi contributi dello Stato, Comuni e Provincie dovuti a termini di legge.